

N. 3111

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MUNDI, CORTELLONI, FIORILLO,  
MANIS, LAURIA Baldassare, MAZZUCA POGGIOLINI, DI  
BENEDETTO, BRUNI, IULIANO e D’URSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1998**

---

Disposizioni riguardanti gli operatori del mare

---

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge vuole promuovere e definire una nuova professionalità: quella dell'operatore del mare, con poteri e competenze in materia di verifica, salvaguardia e risanamento dello stato dell'ambiente marino.

Il mare, per il nostro Paese, è indubbiamente un elemento fondamentale e costitutivo della stessa identità nazionale, sul piano economico, sociale, ambientale e culturale.

Il richiamo turistico per l'Italia è fondato infatti proprio su questa immensa ricchezza di risorse naturalistiche che tuttavia non sono ancora sufficientemente considerate in tutta la loro potenzialità, mentre invece bisognerebbe salvaguardarle e valorizzarle anche attraverso la creazione di operatori qualificati che produrrebbero altresì effetti positivi sulla occupazione con potenzialità ancora inesplorate.

L'operatore del mare prefigura, tra i suoi obiettivi primari, la ridefinizione dei profili professionali legati, appunto, alla cultura del mare, intesa nella sua accezione più ampia.

Non si può infatti non tenere conto della necessità di trovare vie di comunicazione alternative alle autostrade, ormai prossime alla saturazione.

Non si può non tener conto della necessità di limitare al massimo i danni arrecati all'ecosistema dai carichi inquinanti immersi nell'atmosfera dai gas di scarico e dai rumori prodotti dai TIR e dai treni.

Dobbiamo riflettere su tutto ciò e nello stesso tempo bisogna, al fine di realizzare professionalità qualitativamente idonee e specializzate nei settori della pesca e del diporto nautico, costruire condizioni tendenti a recuperare da una parte un'immagine positiva del mare, non solo come risorsa natu-

rale, ma anche come ambiente di lavoro, consentendo lo sviluppo di attività produttive meno disagiate e più redditizie rispetto a quelle che ci ritroviamo oggi.

Si ritiene che proprio questa proposta possa rappresentare forse una vera occasione per creare nuovi e qualificati sbocchi lavorativi alle categorie marittime e portuali da tempo vittime di una riduzione dei livelli occupazionali.

Sarebbe davvero una colpa imperdonabile, anche sul piano politico, impedire tutto ciò ed è per questo che si auspica una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

Abbiamo oggi in Italia un certo numero di istituti i quali attuano programmi di insegnamento relativi all'indirizzo del settore marittimo attraverso una formazione quinquennale, costituito nel suo insieme da un triennio iniziale, che porta alla qualifica di «operatore del mare» e, da un biennio post-qualifica per «tecnico del mare» che, costituisce ad un tempo la logica prosecuzione ed il coronamento dell'*iter* formativo dell'operatore del mare, autorizzato con decreto, del Ministero della pubblica istruzione n. 107 del 17 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1997.

L'allungamento di altri due anni del percorso scolastico, è stato determinato dalla necessità, tipica di questo fine millennio, di innalzare il livello qualitativo delle conoscenze ed abilità di quanti si affacciano nel mondo del lavoro per la prima volta, ivi compresi i giovani che si orientano a queste particolari professioni denominate minori.

Si è cioè avvertita l'esigenza di valorizzare la cultura marinara «colorando di blu» la cultura italiana, poco attenta da sempre ai valori di solidarietà, intraprendenza, amo-

re per la natura che questo settore invece potrebbe tramandare alle nuove generazioni senza sottovalutare, inoltre, l'apporto del comparto marittimo all'economia italiana nel suo complesso.

Non è più valido, rispetto al mare, il modello fatto di spiagge, di sole, di vacanza e di abbronzatura.

Il mare e quindi l'economia legato ad esso rappresenta uno degli assi portanti dello sviluppo del Paese.

Non a caso la politica del trasporto marittimo sta vivendo una stagione di grande rilancio, nel potenziamento delle infrastrutture portuali come nella costruzione di navi per il cabotaggio nazionale, il trasporto mediterraneo ed europeo. Anche nel sistema industriale si è all'inizio di un'altra era, che porterà il processo di modernizzazione dell'impresa marittima e quindi di conseguenza, si spera in tempi brevi, ad una compenetrazione profonda delle due diverse economie: quella del mare e quella della terra. Ambedue diverranno complementari arricchendosi scambievolmente nell'interesse della popolazione tutta.

Proprio per tutto ciò si vuole proporre questo disegno di legge. Sarebbe assurdo trovarsi impreparati o del tutto sprovvisti di personale all'uopo qualificato. Non solo.

Ci troviamo di fronte ad un grave paradosso e cioè da una parte il dramma della disoccupazione, dall'altra la ricerca di personale da parte delle associazioni di categoria del settore pesca, che non riescono invece a soddisfare l'offerta occupazionale.

I motivi risalgono ad una assenza totale di pubblicizzazione, rispetto a questo setto-

re, degli organi di informazione circa le possibilità di lavoro e di guadagno nonchè dall'assenza di preparazione specifica nei giovani.

Pertanto la nuova normativa proposta dovrebbe contribuire a far emergere le tante potenzialità ancora inesprese dal nostro Paese, ma sicuramente in esso giacenti allo stato latente, e a ridurre l'enorme divario esistente in questo specifico settore, non solo rispetto a Paesi economicamente più forti di noi, come gli Stati Uniti, ma anche rispetto a nazioni economicamente non molto diverse dall'Italia, come ad esempio la Gran Bretagna e la Francia.

Istituire l'albo di questa nuova professionalità significa trasmettere nuovi stimoli, riportare con il tempo vantaggi notevoli, sia in termini di diffusione della cultura del mare sia sotto il profilo occupazionale, come pure per la sicurezza della vita umana e della proprietà in mare, nonchè per la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento .

Inoltre, dopo aver istituito gli albi professionali regionali, vi sarà la necessità di avere un autogoverno nazionale della categoria degli operatori del mare, attraverso la collaborazione con il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con la Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura del Ministero per le politiche agricole, per far nascere una struttura che non si limiti alla sola vigilanza sugli albi ma che abbia delle funzioni propositive nel rapporto con le istituzioni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di operatore del mare.

### Art. 2.

1. È operatore di mare chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, attività lavorative:

*a)* nel settore del traffico e della pesca in acque marittime ed interne (lacuali, fluviali e lagunari);

*b)* per l'esercizio delle attività connesse con il traffico, il diporto nautico e la pesca;

*c)* per l'acquacoltura;

*d)* per l'industria della trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti ittici;

*e)* per le costruzioni, le riparazioni e per il mantenimento delle imbarcazioni da pesca, traffico e diporto.

### Art. 3.

1. L'esercizio stabile della professione di operatore del mare è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti sotto la vigilanza della regione e dal rispettivo collegio regionale degli operatori del mare di cui all'articolo 9.

2. L'iscrizione di operatore del mare all'albo professionale di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.

3. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si vuole esercitare la professione. È ammessa, nel caso l'operatore del mare intenda esercitare stabilmente nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, semprechè vi siano i requisiti previsti nell'articolo 4.

4. È considerato esercizio stabile della professione di operatore, l'attività svolta dallo stesso che abbia un recapito, anche se stagionale, nel territorio della regione interessata, dove dimostra di operare.

5. Possono altresì richiedere l'ammissione negli elenchi regionali coloro i quali dimostrino di avere lavorato per almeno tre anni in uno dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, e conseguano una apposita attestazione da parte di un Istituto professionale di Stato per l'industria, l'artigianato e le attività marinare.

#### Art. 4.

1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi degli operatori del mare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) idoneità psico-fisica attestata dal certificato rilasciato dalla USL del luogo di residenza;
- c) possesso del diploma rilasciato da un IPSIAM, o dell'attestazione di cui all'articolo 3, comma 5;
- d) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
- e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione medesima;
- f) maggiore età.

#### Art. 5.

1. È possibile il trasferimento, a domanda, dell'operatore del mare iscritto nell'albo di una regione, all'albo corrispondente di un'altra regione.

2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale competente per l'albo nel quale è richiesta l'iscrizione, solo se l'interessato attesti la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione stessa.

#### Art. 6.

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di operatore del mare, si consegue attraverso la frequenza di corsi appropriati, e superamento degli esami ad essi relativi.

2. I corsi dovranno formare operatori con i seguenti requisiti:

a) conoscenza approfondita delle tecnologie caratterizzanti le professioni che si svolgono non solo nel settore del traffico marittimo, ma anche in quelli collaterali relativi alla pesca ed al diporto;

b) esercitazioni pratiche attraverso:

1) uso del *computer*, con la simulazione di semplici modelli ecologici;

2) visite a porti pescherecci, mercati ittici, musei naturalistici;

3) *stages* su imbarcazioni o presso aziende di acquacoltura;

c) conoscenza teorico-pratica sui sistemi tecnici di bordo delle macchine marine al fine di consentire all'interessato di apprendere le norme e le tecniche che regolano la prevenzione contro gli infortuni, gli incendi, l'inquinamento e il naufragio.

3. I corsi saranno organizzati dalle regioni in collaborazione con gli istituti IPSIAM.

4. Le spese relative all'organizzazione dei corsi sono a carico delle regioni, nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.

#### Art. 7.

1. L'iscrizione all'albo ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento

della idoneità psico-fisica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*).

2. Il rinnovo è subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 8.

#### Art. 8.

1. Gli operatori del mare sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale presso cui sono iscritti.

2. Contenuti e modalità dei corsi di cui al comma 1, sono decisi dal direttivo del collegio regionale degli operatori del mare.

#### Art. 9.

1. In ogni regione è istituito come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale degli operatori del mare.

2. Del collegio regionale degli operatori del mare fanno parte di diritto tutti gli operatori del mare iscritti negli albi della regione, nonché tutti coloro che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità residenti nella regione.

3. Sono organi del collegio:

*a*) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio stesso;

*b*) il consiglio direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i suoi componenti e scelti per almeno tre quarti fra gli operatori del mare iscritti nello stesso albo;

*c*) il presidente eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

4. Spetta all'assemblea del collegio:

*a*) eleggere il consiglio direttivo;

*b*) approvare annualmente il bilancio del collegio;

*c*) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;

d) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti di questo.

5. Spetta al consiglio direttivo del collegio:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali e degli elenchi degli operatori del mare;

b) vigilare sull'esercizio della professione, per far sì che tutti i componenti rispettino le regole di deontologia professionale;

c) applicare le sanzioni disciplinari;

d) organizzare i corsi;

#### Art. 10.

1. È istituito un collegio nazionale degli operatori del mare, come organismo di coordinamento dei collegi regionali.

2. Il collegio nazionale degli operatori del mare ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutti gli operatori del mare iscritti agli albi professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi degli operatori del mare.

3. Le elezioni per il consiglio direttivo sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì decidere le norme indispensabili per l'effettuazione delle stesse elezioni.

4. Ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

#### Art. 11.

1. L'esercizio abusivo della professione è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente in una regione che al cui albo non è iscritto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione.

3. La sanzione è applicata dalla autorità regionale competente per territorio.

Art. 12.

1. Le norme di attuazione della presente legge sono emanate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.





